



Comune di Parona
Provincia di Pavia

Appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani

Schema del contratto di servizio



Sommario

Art. 1	Premesse	4
Art. 2	Oggetto del contratto	4
Art. 3	Adempimenti connessi alla qualità del servizio	5
Art. 4	Durata	5
Art. 5	Principi fondamentali	6
Art. 6	Obiettivi	6
Art. 7	Osservanza delle norme applicabili	6
Art. 8	Obbligo di continuità dei servizi	6
Art. 9	Ammontare del contratto e liquidazione dei corrispettivi. Anticipazione	7
Art. 10	Responsabilità dell'Appaltatore	8
Art. 11	Veicoli, attrezzature e impianti per lo svolgimento delle prestazioni	8
Art. 12	Carta dei servizi	8
Art. 13	Rendicontazione economico finanziaria	9
Art. 14	Tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 15	Subappalto e cessione del contratto	9
Art. 16	Osservanza e attuazione del D.U.V.R.I.	9
Art. 17	Cauzione definitiva	9
Art. 18	Responsabilità verso terzi e assicurazione	9
Art. 19	Assunzione di ex dipendenti di P.A.	10
Art. 20	Codice di Comportamento	10
Art. 21	Risoluzione del contratto	10
Art. 22	Clausola risolutiva espressa	11
Art. 23	Effetti della risoluzione del contratto	11
Art. 24	Clausola penale	12
Art. 25	Eccezione di inadempimento	12
Art. 26	Recesso	12
Art. 27	Controversie	13
Art. 28	Normativa applicabile	13
Art. 29	Prescrizioni particolari sulla validità e efficacia del contratto	13
Art. 30	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	13
Art. 31	Subentro	13



Rep. n. ...

Comune di Parona
Provincia di Pavia

**Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ..., il giorno ... del mese di ... nella sede municipale, avanti a me, dott. ..., Segretario del Comune di ..., con sede in Via ..., n. ..., a ... (PV), dispositivo di firma digitale rilasciato da ..., n. ..., valido sino al ..., autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), sono comparsi i signori:

- 1) ..., nato a ... (...) il ... e domiciliato per la carica in ..., Via ..., n. ..., dispositivo di firma digitale rilasciato da ... n. ... valido sino al ..., il quale interviene in rappresentanza del Comune di ..., nella sua qualità di ..., che stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.lgs. 267/2000, indicato nel prosieguo come "Comune";
- 2) ..., nato a ... (...) il ... e domiciliato per la carica in ..., Via ... n. ..., dispositivo di firma digitale rilasciato da ... n. ... valido sino al ..., il quale interviene in qualità di ..., in rappresentanza dell'impresa ..., con sede legale a ... (...), in Via ..., n. ..., con Codice fiscale e partita IVA ..., indicato nel prosieguo come "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale e della piena capacità io Segretario rogante sono certo, mi hanno chiesto di rogare il presente pubblico atto, ai fini del quale si premette:

- a) che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), per brevità, "Codice";
- b) che, con Deliberazione n. ... del ..., il Consiglio Comunale ha approvato la relazione sulle modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*);
- c) che, con Determinazione n. ... del ... del ..., si è proceduto a approvare tutta la documentazione di gara e a indire una procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del Codice, per la scelta del soggetto cui affidare l'appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- d) che, all'esito della gara, è risultata prima in graduatoria l'impresa ... con un punteggio complessivo pari a ... e un ribasso sull'importo a base di gara, come risulta dalla relativa offerta agli atti d'ufficio, del ...%;
- e) che con determinazione n. ... del ... del Responsabile della Centrale di Committenza del Comune di Garlasco sono stati approvati i verbali delle decisioni della commissione giudicatrice e, a seguito dell'effettuazione delle operazioni di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani del Comune di ... all'impresa ...;
- f) che, con la determinazione n. ... del ... del ..., il Comune di ... ha:
 - 1) recepito i verbali di gara approvati con determinazione n. ... del ... del Responsabile della Centrale di Committenza del Comune di Garlasco;
 - 2) aggiudicato l'appalto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani per la durata di sette anni all'impresa ... per l'importo di ... e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di ...;
- g) impegnato la somma di ..., IVA di legge compresa per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani del Bilancio di Previsione ..., capitolo ..., codice ...;
- h) che sono state esperite favorevolmente le verifiche di legge sui requisiti dell'aggiudicatario;
- i) che l'aggiudicazione ha conseguentemente acquisito efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice;



- j) che il documento unico di regolarità contributiva relativo all'Appaltatore, agli atti d'ufficio, richiesto in data ..., con protocollo ..., attesta la regolarità contributiva sino al Tale documento è stato verificato tramite la banca dati telematica, ai sensi del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, in L. 16 maggio 2014, n. 78 (*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*) e ai sensi del D.M. del 30 gennaio 2015 (*Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva*);
- k) che l'Appaltatore risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di ... oppure che risulta che l'Appaltatore abbia presentato domanda di iscrizione al predetto elenco in data ... e le verifiche presso la Banca Nazionale Unica della documentazione antimafia hanno dato esito favorevole;
- l) che l'Appaltatore ha presentato le idonee polizze assicurative di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**tutto ciò premesso,
tra le Parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue.**

Art. 1 Premesse

- 1. Le premesse del presente atto qui si riportano e si approvano integralmente.

Art. 2 Oggetto del contratto

- 1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Appaltatore relativamente all'appalto che ha per le seguenti prestazioni:
 - a) **di base con corrispettivo a corpo:**
 - 1) programmazione delle prestazioni;
 - 2) raccolta dei rifiuti urbani;
 - 3) trasporto dei rifiuti urbani alla destinazione finale per il trattamento specifico *costituiti da* organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e imballaggi metallici, RUR, vegetali, farmaci, pile, toner, RAEE delle categorie R4 e R5, residui della pulizia stradale;
 - 4) gestione informatizzata delle prestazioni e relativa rendicontazione;
 - 5) monitoraggio della quantità di rifiuti urbani;
 - 6) conteggio dei prelievi del RUR;
 - 7) redazione della carta dei servizi;
 - 8) servizio informativo telefonico;
 - 9) redazione e consegna al Comune e agli utenti del calendario dei servizi;
 - 10) campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani;
 - 11) informazioni al pubblico sull'andamento delle prestazioni oggetto del presente appalto;
 - 12) fornitura e consegna di attrezzature nuove per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - 13) spazzamento meccanizzato;
 - 14) ogni altra prestazione necessaria alla buona esecuzione dell'oggetto contrattuale non rientrante tra le prestazioni di base con corrispettivo a misura o tra le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura richiesta nel Capitolato e negli altri atti della procedura di gara.
 - b) **di base con corrispettivo a misura:**
 - 1) raccolta domiciliare su chiamata di rifiuti ingombranti e dei RAEE (fatta eccezione per i RAEE delle categorie R4 e R5);
 - 2) trattamento dei rifiuti urbani raccolti nello svolgimento delle prestazioni;
 - 3) trasporto alla destinazione finale per il trattamento specifico dei rifiuti *diversi da* organico, carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica e



imballaggi metallici, RUR, vegetali, ingombranti, farmaci, pile, toner, RAEE R4 e R5, residui della pulizia stradale;

c) **aggiuntive con corrispettivo a misura:**

- 1) fornitura di contenitori;
 - 2) inserimento di nuove utenze nel servizio di raccolta quando le nuove utenze eccedono il 10% di quelle registrate all'avvio dell'appalto;
 - 3) trasporto dei rifiuti a impianti distanti più di cinquanta chilometri dal centro del Comune di Parona;
 - 4) altre prestazioni di cui all'Art. 3, comma 3, lettera h), tabella 7, del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura devono essere eseguite solo se il Comune ne fa richiesta scritta. Il Comune ha la facoltà di non richiedere le prestazioni aggiuntive con corrispettivo a misura. In tal caso, all'Appaltatore non spetta alcunché a qualsiasi titolo.
3. Per le modalità di svolgimento delle prestazioni e in generale per quanto non previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai suoi allegati, che sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegato "A"), si rinvia al progetto e agli Allegati al medesimo (allegato "B") nonché all'offerta presentata dall'Appaltatore (allegato "C"). In caso di contrasto o di dubbio interpretativo, prevalgono, nell'ordine, le previsioni del bando, del disciplinare, del contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'offerta.
4. **In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24 novembre 2021, recante "Convenzione tra il Comune di Parona ed il Comune di Cilavegna per l'utilizzo del centro comunale di raccolta rifiuti di Cilavegna – Approvazione", il Comune di Parona ha stipulato una convenzione con il Comune di Cilavegna per l'utilizzo del centro comunale di raccolta di quest'ultimo. Di conseguenza, le utenze domestiche e le utenze non domestiche del Comune di Parona hanno la facoltà di conferire direttamente i propri rifiuti urbani presso il centro di raccolta del Comune di Cilavegna secondo le sue potenzialità ricettive. Tutte le prestazioni riferibili alla gestione del centro di raccolta del Comune di Cilavegna non sono oggetto della presente procedura. Inoltre, non sono a carico dell'aggiudicatario della presente procedura il trasporto agli impianti di trattamento e il trattamento dei rifiuti conferiti dalle utenze del Comune di Parona al centro di raccolta del Comune di Cilavegna.**

Art. 3 Adempimenti connessi alla qualità del servizio

1. Con la D.G.C. n. 7 del 23 febbraio 2022, il Comune ha individuato lo schema regolatorio I (livello qualitativo minimo) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif (*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*).
2. L'Appaltatore è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le disposizioni del TQRIF di competenza del gestore delle prestazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle prestazioni di spazzamento e lavaggio delle strade con riferimento allo schema regolatorio I individuato dal Comune con la D.G.C. n. 7 del 23 febbraio 2022.

Art. 4 Durata

1. La durata dell'affidamento è stabilita in sette anni decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto ovvero dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione nei casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del Codice.
2. Le prestazioni dovranno essere attivate secondo le tempistiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, il contratto potrà essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle proceduree al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli



stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

Art. 5 Principi fondamentali

1. L'erogazione delle prestazioni si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia e efficienza di cui all'allegato 1 alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*) e al rispetto di *standard* di qualità e efficienza quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 06 settembre 2005, n. 206 (*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229*).

Art. 6 Obiettivi

1. Con il presente affidamento, il Comune si prefigge di raggiungere almeno i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del T.U.A.;
 - b) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
 - c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
 - d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - f) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;
 - g) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - h) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
 - i) migliorare il decoro urbano;
 - j) contrastare le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;
 - k) conseguire a partire dal primo mese successivo alla completa attivazione delle prestazioni oggetto del presente appalto e mantenere per tutta la durata dell'appalto stesso almeno il 78,4% di raccolta differenziata.
2. L'operato dell'Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi.
3. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la normativa vigente della Regione Lombardia.

Art. 7 Osservanza delle norme applicabili

1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del Capitolato nonché le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto;
 - b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da future previsioni normative e amministrative (incluse quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza dello stesso Comune), senza nulla pretendere;
 - c) osservare il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani e il regolamento sulla TARI approvati dal Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - d) eseguire gli ordini inerenti alle prestazioni oggetto dell'appalto che sono emanate dal Comune.

Art. 8 Obbligo di continuità dei servizi



1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali di rilevanze economica. Tali servizi sono essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006.
2. I predetti servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dei costi e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore.
3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*) e s. m. e i. È fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 9 Ammontare del contratto e liquidazione dei corrispettivi. Anticipazione

1. L'importo per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in gara, è pari a € ... all'anno, al netto dell'IVA, e pari a € ..., al netto dell'IVA, per l'intera durata dell'affidamento.
2. Il calcolo degli importi per le prestazioni con corrispettivo a misura è disciplinato dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'importo per le prestazioni di base con corrispettivo a corpo per l'eventuale proroga tecnica, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in gara, è pari € ..., al netto dell'IVA.
4. Gli importi massimi stimati delle prestazioni a misura, di base e aggiuntive, delle relative proroghe tecniche e degli oneri di sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, sono indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. I criteri di revisione e le modalità di liquidazione dei corrispettivi seguiranno quanto stabilito dagli articoli 3, 31 e 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.
6. Gli importi contrattuali costituiscono il corrispettivo massimo e inderogabile per le prestazioni contrattuali, salvo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore non avrà diritto a alcuna somma ulteriore, neppure in ragione dei criteri tariffari stabiliti dall'ARERA nella Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443 (*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*) e s. m. e i., o in altre deliberazioni dell'ARERA che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, attuative della medesima.
7. L'Appaltatore si impegna a redigere il piano economico finanziario dell'appalto, in coerenza con l'offerta presentata, in nessun caso prevedendo dati non compatibili con la medesima.
8. Sarà trattenuto lo 0,50% su ogni fattura presentata dall'Appaltatore, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice.
9. È prevista l'erogazione dell'anticipazione a favore dell'Appaltatore. L'importo della medesima è pari al 20% del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La garanzia di cui al precedente punto è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli



intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia di cui ai punti precedenti viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'anno contabile di riferimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune da effettuarsi integralmente entro il medesimo anno. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con immediato obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 10 Responsabilità dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente atto, oltre a quelli a lui imposti dalla legge.
 2. Inoltre, l'Appaltatore è responsabile:
 - a) del perfetto svolgimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, della diligente custodia dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina edell'operato del proprio personale;
 - b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del contratto.
- A tale proposito, l'Appaltatore deve tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del contratto e a risarcire al Comune stesso gli eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o in conseguenza della gestione.
3. Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti (comunitaria, nazionale, regionale e locale);
 - b) adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose eall'ambiente.
 4. La gestione delle prestazioni oggetto dell'affidamento è esercitata a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e sotto la sua piena e esclusiva responsabilità secondo le vigenti norme del codice civile.
 5. L'Appaltatore è altresì tenuto a mantenere per tutta la durata del contratto le polizze assicurative indicate all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo le modalità e le condizioni ivi previste.

Art. 11 Veicoli, attrezzature e impianti per lo svolgimento delle prestazioni

1. Nello svolgimento delle prestazioni l'Appaltatore utilizza veicoli, attrezzature e impianti di sua proprietà o in godimento da terzi, nonché quelli di proprietà del Comune eventualmente concessi in uso a titolo gratuito o a titolo oneroso.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata del contratto, tutti i veicoli, le attrezzature e gli impianti necessari, garantendone la sicurezza e assicurando tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L'Appaltatore si obbliga a apportare le migliorie, le sostituzioni e le integrazioni che si rendessero necessari, al fine di mantenere perfettamente efficienti e idonei all'uso i veicoli, le attrezzature e gli impianti, per l'intera durata del contratto.

Art. 12 Carta dei servizi

1. L'Appaltatore deve redigere la carta della qualità dei servizi secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 461, della 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*).
2. L'Appaltatore deve dare la massima pubblicità e diffusione alla carta dei servizi.



Art. 13 Rendicontazione economico finanziaria

1. L'Appaltatore redige il piano economico finanziario annuale dell'appalto secondo quanto previsto dalla vigente normativa emanata dall'ARERA.
2. Il piano economico finanziario deve comprendere tutte le voci di spesa di competenza dell'Appaltatore inerenti all'esecuzione del presente appalto.
3. L'Appaltatore si impegna a redigere il piano economico finanziario in coerenza con l'offerta presentata, in nessun caso prevedendo dati non compatibili con la medesima.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), come previsto dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, che si richiama integralmente.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi e ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Appaltatore si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 costituirà causa di immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
4. Il CIG relativo al presente contratto è
5. Il codice univoco di fatturazione elettronica è

Art. 15 Subappalto e cessione del contratto

1. Per la disciplina del subappalto si richiama integralmente l'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento le fatture quietanzate relative al pagamento del subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista, entro predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore non può cedere il contratto, neanche parzialmente, ferma l'applicazione dell'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice.

Art. 16 Osservanza e attuazione del D.U.V.R.I.

1. L'Appaltatore si obbliga durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente atto a osservare tutte le disposizioni contenute nel D.U.V.R.I. allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, cauzione definitiva dell'importo di € ... mediante

Art. 18 Responsabilità verso terzi e assicurazione



1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato le seguenti polizze ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto:

Art. 19 Assunzione di ex dipendenti di P.A.

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 20 Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'affidamento, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine, prima della stipula del contratto, il Comune trasmette all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'Appaltatore che concretino gravi violazioni degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013. In tali casi, il Direttore dell'esecuzione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del Comune adottato con Deliberazione della Giunta n. ... del ... che vengono rese note mediante accesso *on line* all'indirizzo internet

Art. 21 Risoluzione del contratto

1. Il Comune può risolvere il contratto nelle ipotesi indicate all'art. 108, comma 1, del Codice. In tal caso si applica il comma 1-bis del medesimo articolo.
2. Il Comune deve risolvere il contratto nell'ipotesi contemplate dall'art. 108, comma 2, lettera b), del Codice.
3. Il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora il direttore dell'esecuzione accerti comportamenti dell'appaltatore che concretino gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 108, comma 3, del Codice.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,



qualora l'inadempimento permanga, il Comune può risolvere il contratto valutando la gravità dell'inadempimento alla luce dell'ulteriore ritardo, fermo restando il pagamento delle penali.

5. 5. Il contratto può essere risolto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) per i dipendenti pubblici, da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti o collaboratori.
6. 6. Il contratto può altresì essere risolto qualora le penali applicate ai sensi dell'Art. 24 raggiungano il dieci per cento dell'importo contrattuale, nei casi previsti dall'art. 113 bis, comma 4, del Codice.
7. 7. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. 8. In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108, commi da 5 a 9, del Codice.
9. 9. Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
10. 10. Il contratto non si risolve nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni o previsioni normative e/o amministrative (comprese quelle di pianificazione e programmatiche, anche di competenza del Comune medesimo) innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente contratto. In tal caso verrà eventualmente applicato il regime delle varianti in fase di esecuzione.

Art. 22 Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto, intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente di cui al disciplinare di gara, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
 - b) prolungata interruzione totale del servizio protrattasi per più di 48 ore consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'Appaltatore;
 - c) frode dell'Appaltatore;
 - d) subappalto non autorizzato dal Comune e/o in violazione delle disposizioni di legge;
 - e) cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore.
2. Quando si verifichino una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, il Comune può avvalersi della clausola risolutiva, intimata con raccomandata A.R. o PEC, dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato, previo contraddittorio con l'Appaltatore.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di normative regionali o nazionali, in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte del Comune, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio a un nuovo soggetto aggiudicatario.

Art. 23 Effetti della risoluzione del contratto

1. L'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata da parte del Comune, qualora vi sia risoluzione per inadempimento imputabile all'Appaltatore.



2. È comunque fatto salvo il diritto da parte del Comune di ottenere il risarcimento del maggior danno subito a causa della risoluzione. Tra i danni ulteriori si considerano, tra l'altro, quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio a un nuovo soggetto aggiudicatario e quelli pari alla differenza tra l'importo del contratto stipulato con l'appaltatore e l'importo del contratto stipulato con il soggetto subentrante, rapportata al periodo residuo di validità del contratto risolto.

Art. 24 Clausola penale

1. Sono applicate le penali indicate nei successivi commi.
2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni prestazione non eseguita.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali diverso dal ritardo, rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito dal medesimo direttore in sede di accertamento e è passibile delle penali indicate nell'Allegato 8 al Capitolato Speciale d'Appalto. Dove sono previsti minimi e massimi, le penali sono graduate rispetto alla gravità dell'inadempimento.
4. L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla scoperta dell'inadempimento.
5. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
6. Le penali sono trattenute in sede di liquidazione sulla prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione con le somme dovute. Se la prima fattura utile in scadenza non è capiente, le predette penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L'Appaltatore accetta e autorizza la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 del codice civile. Il Comune ha la facoltà di procedere all'escussione della garanzia fideiussoria definitiva per ottenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve essere ricostituita dall'Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.
7. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 25 Eccezione di inadempimento

1. In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, il Comune non procede al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 26 Recesso

1. Il Comune può avvalersi della facoltà di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del Codice.
2. Il recesso è comunicato da parte del Comune all'Appaltatore con un preavviso di almeno venti giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui lo si vuol far valere.
3. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere nonché alla corresponsione



del valore dei materiali e dell'utile relativo alla parte del servizio ancora da eseguire. Tale ammontare deve essere stimato secondo le modalità indicate nell'art. 109, commi da 1 a 6, del Codice, e, in ogni caso, non può eccedere il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

4. All'Appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 27 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Foro di Pavia.
2. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 28 Normativa applicabile

1. Per quanto non disposto dal presente atto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), nelle parti ancora in vigore, il D.lgs. 152/2006, il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale*).

Art. 29 Prescrizioni particolari sulla validità e efficacia del contratto

1. Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti del Comune pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.
2. L'Appaltatore e il Comune riconoscono che l'eventuale nullità di un articolo, oparte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto, e comporterà l'obbligo di sostituzione della clausola medesima mediante rinegoziazione secondo buona fede, nel rispetto degli atti di indizione della gara.

Art. 30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*), trattandosi di prestazioni soggette all'IVA.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Art. 31 Subentro

1. Qualora il Comune entri a far parte di un Consorzio intercomunale di cui all'art. 31 del T.U.E.L., che abbia tra le competenze statutarie la gestione dei rifiuti urbani, tale Consorzio può subentrare nel contratto.
2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138,



convertito con modificazioni, in L. 14 settembre 2011 n. 148 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*) o di altro soggetto competente per Legge, l'appaltatore è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo. La presente clausola può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

3. In alternativa, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l'art. 109 del Codice.
4. L'Appaltatore accetta il subentro di cui al comma 1 e al comma 3 senza potere richiedere alcunché né al Comune né al soggetto subentrante a qualsiasi titolo, quale compenso, indennizzo, risarcimento.
5. L'Appaltatore si impegna a non opporre eccezioni di sorta né a chiedere il riconoscimento di maggiori oneri nel caso di subentro, anche parziale, di altro soggetto al Comune.

.....

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice è stato redatto da me Segretario, con l'ausilio di persona di mia fiducia e mediante l'utilizzo e il personale controllo degli strumenti informatici su pagine ... e righe ... oltre le firme della ... pagina a video di ... fogli uso bollo. Viene da me letto alle parti contraenti, le quali riconoscono lo stesso conforme alla loro volontà, con me e alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. 82/2005 rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

per il Comune

...

per l'Appaltatore

...

il Segretario

...

L'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, gli articoli:

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Oggetto del contratto
- Art. 3 Adempimenti connessi alla qualità del servizio
- Art. 4 Durata
- Art. 5 Principi fondamentali
- Art. 6 Obiettivi
- Art. 7 Osservanza delle norme applicabili
- Art. 8 Obbligo di continuità dei servizi
- Art. 9 Ammontare del contratto e liquidazione dei corrispettivi. Anticipazione
- Art. 10 Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 11 Veicoli, attrezzature e impianti per lo svolgimento delle prestazioni
- Art. 12 Carta dei servizi
- Art. 13 Rendicontazione economico finanziaria
- Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 15 Subappalto e cessione del contratto
- Art. 16 Osservanza e attuazione del D.U.V.R.I.
- Art. 17 Cauzione definitiva
- Art. 18 Responsabilità verso terzi e assicurazione



Comune di Parona
Provincia di Pavia

Art. 19 Assunzione di ex dipendenti di P.A.
Art. 20 Codice di Comportamento
Art. 21 Risoluzione del contratto
Art. 22 Clausola risolutiva espressa
Art. 23 Effetti della risoluzione del contratto
Art. 24 Clausola penale
Art. 25 Eccezione di inadempimento
Art. 26 Recesso
Art. 27 Controversie
Art. 28 Normativa applicabile
Art. 29 Prescrizioni particolari sulla validità e efficacia del contratto
Art. 30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Art. 31 Subentro.

per l'Appaltatore

...